



**«Le novità del Decreto Semplificazioni
in materia di appalti introdotte in fase di
conversione».**

Legge. n. 120 dell'11 settembre 2020
In vigore dal 15 settembre 2020

www.aoerre.com

Roma - Milano

Webinar, 18 settembre 2020

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

- L'articolo 1, **modificato**, interviene in materia di procedure relative all'aggiudicazione dei contratti pubblici **sotto soglia**, ai fini dell'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale.
- In deroga alle disposizioni del codice, qualora la determina a contrarre o altro atto equivalente di avvio del procedimento sia adottato **entro il 31 dicembre 2021** (termine temporale **modificato**, rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto) si applicano le procedure semplificative di cui ai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo 1.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

- Il **comma 2** stabilisce le procedure per l'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di **importo inferiore alle soglie** di rilevanza europea.
- Si prevede, a seguito di una **modifica**, l'affidamento diretto per lavori di **importo inferiore a 150.000 euro** e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di **importo inferiore a 75.000 euro** (lett. a). Si prevede poi (lettera b), **modificata la procedura negoziata senza bando** di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

- Il **comma 3** (modificato) prevede che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente; per gli affidamenti mediante procedura negoziata senza bando, le stazioni appaltanti procedono con propria scelta all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. In base ad una modifica del Senato.
- Con il **comma 4** è disposto che per le modalità di affidamento di cui all'articolo 1 del provvedimento, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie previste dal codice.
- Il **comma 5** prevede che le disposizioni dell'articolo si applichino anche alle procedure per l'affidamento dei servizi di organizzazione, gestione e svolgimento delle prove dei concorsi pubblici di cui agli articoli 247 e 249 del decreto-legge n. 34 del 2020, fino all'importo di 750.000 euro.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 1 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia

Con la **modifica**, si prevede altresì l'inserimento di un comma aggiuntivo 5-bis il quale **novella l'art. 36 del Codice dei contratti pubblici** prevedendo la non obbligatorietà della pubblicazione dell'avviso sui risultati per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, novellando l'articolo 36 del codice.

Art 36

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 2 - Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia

L'articolo 2, **modificato**, disciplina le procedure applicabili ai contratti pari o superiori alle soglie comunitarie, prevedendo che le procedure di cui al presente articolo si applichino qualora l'atto di avvio del procedimento amministrativo, la determina a contrarre o altro atto equivalente, sia adottato entro il 31 dicembre 2021, termine temporale modificato dal Senato (**rispetto al 31 luglio 2021 previsto dal testo originario del decreto**).

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 2-bis - Raggruppamenti temporanei di imprese

Con il nuovo articolo 2-bis, introdotto in fase di conversione, si prevede che alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto gli operatori economici possono partecipare anche in forma di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u) del codice dei contratti pubblici.

Art 3 comma 1 del Codice

u) «raggruppamento temporaneo», un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta;

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 3 -Verifiche antimafia e protocolli di legalità

L'articolo 3, **dopo la conversione**, mira a semplificare il sistema delle verifiche antimafia, introducendo norme transitorie, applicabili fino al 31 dicembre 2021, che consentono alle pubbliche amministrazioni:

- a) di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva (comma 1);
- b) di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo del recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 4 - Conclusione dei contratti pubblici

L'articolo 4, al comma 1, novella l'articolo 32 del codice dei contratti pubblici, in materia di procedure per la conclusione del contratto di affidamento, prevedendo tra l'altro che la stipulazione del contratto 'deve avere luogo' entro sessanta giorni successivi al momento in cui è divenuta efficace l'aggiudicazione e che la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e all'interesse nazionale alla sollecita esecuzione del contratto.

I commi 2-4 dell'articolo 4, come modificati, oltre a prevedere specifiche disposizioni processuali con riguardo al contenzioso relativo alle procedure di affidamento di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, recano alcune modifiche alla disciplina processuale del c.d. rito appalti incidendo sui tempi di decisione.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 4-bis - Disposizioni in materia di contratti pubblici per servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario

L'articolo 4-bis, **introdotto in fase di conversione**, pone alcune norme transitorie per l'ipotesi in cui l'adeguamento alle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporti un determinato incremento della spesa prevista per i contratti pubblici relativi all'erogazione di servizi di pulizia o di lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, ai commi 1-4, reca una serie di disposizioni in materia di procedure pendenti disciplinate dal codice dei contratti pubblici ovvero avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, **secondo la modifica**, che estende l'arco temporale di applicazione della disposizione, (rispetto al testo originario che ne prevede l'applicazione fino al 31 luglio 2021).

L'articolo 8, comma 5, reca modifiche al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo. n. 50 del 2016. Le novelle riguardano:

- le disposizioni sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (art. 38 del codice);
- sui motivi di esclusione in relazione ad irregolarità relative al pagamento delle imposte e tasse ovvero di contributi previdenziali (art. 80);
- sui livelli delle coperture assicurative contro i rischi professionali richieste dalle stazioni appaltanti (art. 83);
- sulla finanza di progetto (art. 183).

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Il comma 6 dispone in ordine alla decorrenza temporale di tali modifiche. Durante la conversione, sono state approvate modifiche in materia di: operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria; raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici; clausole sociali e partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; forme speciali di partenariato per la fruizione del patrimonio culturale; partenariato pubblico privato per contratti di rendimento energetico e di prestazione energetica - EPC.

Ulteriori modifiche intervengono su disposizioni del Codice, al fine di aggiungere il riferimento al Terzo settore ai sensi del decreto legislativo n. 117 del 2017.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 6-bis, **introdotto in fase di conversione**, prevede che, sino al 31 dicembre 2023, su richiesta delle amministrazioni aggiudicatrici, le regioni possano autorizzare la deroga alla procedura di dibattito pubblico, consentendo alle amministrazioni aggiudicatrici di procedere direttamente agli studi di prefattibilità tecnico economica nonché alle successive fasi progettuali, nel rispetto delle norme del codice dei contratti pubblici. La disposizione prevede tale possibilità di deroga laddove le regioni ritengano le suddette opere di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 7, novella alcune disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto-legge n. 32 del 2019.

Esso proroga al 31 dicembre 2021 il termine di sospensione dell'applicazione di talune norme del codice dei contratti pubblici concernenti, rispettivamente, il divieto di c.d. appalto integrato e i criteri di selezione dei componenti delle commissioni per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico.

Proroga al 30 novembre 2021 il termine per la presentazione al Parlamento della relazione sulle deroghe al codice previste dal D.L. n. 32 medesimo.

Inoltre, proroga al 31 dicembre 2021 talune disposizioni recanti l'estensione ai settori ordinari di procedure di esame previste per i settori speciali.

Ulteriori modifiche riguardano la disciplina concernente i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 7-bis, **introdotto in fase di conversione**, interviene sulla disciplina della gestione indiretta delle attività di valorizzazione dei beni culturali pubblici, che può essere attuata anche attraverso appalti pubblici di servizi, con la possibilità per le amministrazioni di progettare i servizi e i relativi contenuti.

Esso innova anche le modalità di gestione dei servizi integrati (ossia quelli di assistenza e ospitalità per il pubblico e quelli di pulizia, vigilanza e biglietteria) presso gli istituti e i luoghi di cultura.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

L'articolo 8, comma 8, **modificato**, affida - fino alla scadenza dello stato di emergenza - al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 l'acquisizione e distribuzione delle apparecchiature e dei dispositivi di protezione individuale, nonché dei beni strumentali, compresi gli arredi scolastici, per garantire l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 e il contrasto dell'eventuale emergenza nelle istituzioni scolastiche statali..

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Il comma 9 consente al Commissario straordinario, preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da COVID-19, di avviare le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete assistenziale territoriale, anche prima che siano disponibili gli importi a tal fine autorizzati nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Il comma 10 dell'articolo 8 prevede che la proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva - DURC, già stabilita dalla legislazione vigente per quelli in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, non sia applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto-legge.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8 - Disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici

Il comma 10-bis, **introdotto in fase di conversione**, prevede - per le procedure oggetto del codice dei contratti pubblici (di cui al d.lgs. n. 50 del 2016) - che al DURC sia aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera, con riferimento allo specifico intervento. La medesima disposizione demanda la definizione delle relative modalità di attuazione ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Sono fatte salve le procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati prima della data di entrata in vigore del decreto ministeriale summenzionato.

LE NOVITA' INTRODOTTE AL D.L. IN FASE DI CONVERSIONE

Art. 8-bis - Contratti pubblici degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria

L'articolo 8-bis, **introdotto in fase di conversione**, prevede una modifica di alcune norme transitorie in materia di appalti, servizi e forniture - relativi all'acquisizione di beni e servizi e all'affidamento di lavori di manutenzione - degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria.

Art. 9 - Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali - Commissari Straordinari

L'articolo 9, secondo le integrazioni approvate in **fase di conversione**, reca una serie di disposizioni finalizzate: alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari previsti dal decreto "sblocca cantieri" (comma 1); alla ridefinizione delle possibilità di avvalimento per la progettazione e l'esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (comma 2); all'attribuzione dei poteri dei commissari "sblocca cantieri" a tutti i commissari per opere pubbliche o infrastrutture, salvo alcune eccezioni indicate (comma 3).

Sono altresì ampliati i poteri attribuiti al Commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso (comma 1-bis).



Grazie a tutti

